



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

Polizia Municipale

ORDINANZA N° 185 del 25/11/2016

Centro Urbano “Zona Industriale” di Migliarino – Istituzione Zona Traffico Limitato

Vista la la Delibera della Giunta Municipale N° 68 del 7/05/2011 con cui è stato disposto l'adeguamento della delimitazione dei CENTRI ABITATI, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30.04.1992, N. 285 “Nuovo Codice della Strada”, esecutiva.

Richiamata la Delibera della Giunta Municipale N° 143 del 17/10/2016, esecutiva, con la quale si approva, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) l'istituzione nel centro abitato della Zona Industriale di Migliarino di una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), individuata dai seguenti limiti perimetrali:

- **Via del Feo** dall'intersezione con Via Traversagna a Via del Piviere;
- **Via del Piviere** dall'intersezione con Via del Feo a Via della Bozza;
- **Via del Beccaccino** dall'intersezione con Via Traversagna a Via del Piviere;
- **Via dell'Alzavola** dall'intersezione con Via del Feo a fondo chiuso;
- **Via della Pavoncella** dall'intersezione con Via della Bozza a fondo chiuso.

Dato Atto che si rende necessario adottare i conseguenti provvedimenti di regolamentazione conformemente ai criteri approvati con la Delibera della G.C. N° 143/2016 e qui di seguito riportati:

- Accesso e circolazione vietati a tutti i veicoli a motore nella fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 07:00, da meglio definirsi col provvedimento di istituzione ed installazione della segnaletica;
- Accesso e sosta consentiti nella fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 07:00, da meglio definirsi col provvedimento di istituzione ed installazione della segnaletica, ai soli veicoli immatricolati come autocarro per effettuare operazioni di scarico o carico di merci;
- Accesso e circolazione consentiti in deroga per i veicoli intestati a imprese domiciliate o ai residenti nella Z.T.L.;
- Accesso e circolazione consentiti in deroga per i veicoli dei servizi di soccorso e pronto intervento, delle forze di polizia, e per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità o di vigilanza privata, nonché per quelli in uso ai dipendenti delle imprese domiciliate nella Z.T.L., o utilizzati dai dipendenti di ditte o professionisti che svolgono lavori e servizi per conto delle imprese domiciliate nella Z.T.L..

Visti gli articoli 5, 6, 7, 37 e 47 del Codice della Strada ed il suo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/1992, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il Provvedimento n. 101 del 21/04/2015 di Organizzazione del II° Settore del Comune di Vecchiano, con cui la Dirigente conferma la delega specifiche funzioni al Comandante la P.M.;

per le motivazioni espresse in premessa, a modifica della regolamentazione della circolazione stradale,

SI ORDINA

- 1) **DI ISTITUIRE** nel Centro Urbano “Zona Industriale” di Migliarino P. di una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) individuata dai seguenti limiti perimetrali:
 - **Via del Feo** dall’intersezione con Via Traversagna a Via del Piviere;
 - **Via del Piviere** dall’intersezione con Via del Feo a Via della Bozza;
 - **Via del Beccaccino** dall’intersezione con Via Traversagna a Via del Piviere;
 - **Via dell'Alzavola** dall’intersezione con Via del Feo a fondo chiuso;
 - **Via della Pavoncella** dall’intersezione con Via della Bozza a fondo chiuso.

- 2) **DI ISTITUIRE** all’interno dell’area come sopra delimitata le seguenti limitazioni e deroghe, in attuazione dei criteri indicati dalla Giunta Municipale:
 - **DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli a motore dalle ore 20:30 alle ore 07:00**, eccettuato quelli al servizio delle persone invalide, delle forze di polizia, di soccorso, di pronto intervento, dei servizi di pubblica utilità, della vigilanza privata.
 - **TRANSITO E SOSTA consentite con orario ore 20:30 alle ore 07:00** ai veicoli dei residenti e delle imprese domiciliate nella ZTL, nonché per quelli in uso ai dipendenti delle medesime imprese, o utilizzati dai dipendenti di imprese o professionisti che svolgono lavori e servizi per conto delle stesse imprese domiciliate nella Z.T.L., identificati attraverso apposito contrassegno di autorizzazione.
 - **TRANSITO E SOSTA consentite con orario ore 20:30 alle ore 07:00 per lo scarico e il carico di merci**, anche occupando più di uno stallone di sosta, **ai veicoli immatricolati come autocarro** (veicoli categoria N e quadricicli categorie L6e e L7e).

- 3) **DI INSTALLARE** ai quattro accessi della della Z.T.L. la prescritta segnaletica stradale (Figura II 322/a Art. 135 D.P.R. n. 495/1992), conforme al modello allegato A, quale parte integrante il presente provvedimento.

La regolamentazione indicata al punto 2), la cui efficacia è subordinata alla installazione della segnaletica stradale indicata al punto 3), entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 ed avrà pieno effetto decorso il periodo di applicazione transitoria dal **1° febbraio 2017**, al fine di darne ampia pubblicità e consentire il rilascio dei contrassegni di autorizzazione per il transito e la sosta in deroga a coloro che ne hanno titolo.

SI DISPONE

Il Servizio LL. PP Comunale è incaricato della posa in opera della prescritta segnaletica stradale verticale.

Il Servizio Polizia Municipale in collocazione con l'Ufficio Relazione con il Pubblico sono incaricati del rilascio dei contrassegni di ai veicoli degli autorizzati.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S. sono tenuti a far rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada".

SI INFORMA

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e, necessariamente, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Suddetti termini decorrono dall'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Ogni interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti in orario d'ufficio.

Vecchiano, lì 25/11/2016

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
(Dr. Marcello Carrara)

Visto:
Il Dirigente II° Settore
(Dr.ssa Paola Angeli)

Copia conforme a quella firmata e depositata agli atti

